

VERBALE N. 64 del 21 dicembre 2020

Comune di Carpi
(Provincia di Modena)

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto
“Variazione aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno 2022 – contestuale modifica del relativo Regolamento”

Rilevato che il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

Visto in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, che ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2020 avente ad oggetto “Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento.” con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2020 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; con riferimento alla soglia di esenzione per l’annualità 2020 è stato previsto che l’addizionale comunale all’irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2021 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale – tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure adottate per contrastarne la diffusione – di confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,5 per cento;

Rilevato che tale misura risponde alla volontà di salvaguardare il tessuto economico e sociale del territorio;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 241 del 01/12/2020 che tiene conto della conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2021 nella misura dello 0,5 per cento e di un incremento della stessa allo 0,7 per cento a decorrere dal 2022;

Riscontrato che l’Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto opportuno:

- confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;
- incrementare dall’anno 2022 la misura percentuale dell’aliquota di compartecipazione comunale all’IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento;

Rilevato altresì che si è ritenuto di stabilire la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- confermare per l'anno 2021 la soglia di esenzione di 8.000,00 Euro; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- incrementare dall'anno 2022 la soglia di esenzione in misura pari ad Euro 10.000,00; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Preso visione dello schema di deliberazione nonché dello schema di Regolamento allegato (A) alla stessa, nella versione come modificata, che entra in vigore dal 1° gennaio 2021

tanto premesso, **l'Organo di Revisione Contabile**

- Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed il relativo allegato;
- Vista la normativa in materia ed in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Preso atto dei pareri resi sulla proposta di deliberazione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge / dicembre 2012, n.213 e per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.